

Scheda n. 279

Posti di sostegno e composizione delle classi per l'a.s. 2009-10 (C.M. 38/09)

Diritto allo studio - Numero alunni per classe - Insegnanti di sostegno

In attesa dell'emanazione del [Regolamento sulla riorganizzazione della rete scolastica](#), il MIUR ha diramato la [C.M. n° 38/09](#) che trasmette il **Decreto Interministeriale sugli organici del personale docente per l'a.s. 2009-2010**.

NUMERO DI ALUNNI IN CLASSI CON ALUNNI CON DISABILITÀ

La [circolare](#) comunica che l'emanando [Regolamento](#) abroga il [D.M. n° 331/98](#), concernente tra l'altro il numero massimo di alunni nelle classi in cui sono presenti alunni con disabilità. A tal proposito fa presente che le disposizioni di tale decreto e del [D.M. n° 141/99](#) continuano ad applicarsi limitatamente all'a.s. 2009-2010 per le scuole inserite nel piano di riqualificazione edilizia (pag. 2 della circolare).

Si fa presente ancora che continuano ad essere applicate "le disposizioni relative alle **limitate dimensioni delle aule**" e cioè:

- [D.M. del 18/12/1975](#) "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica" che fissa la "**densità di affollamento**" in mq netti per alunno pari a 1,96 nelle secondarie di secondo grado e 1,80 negli ordini precedenti di scuola
- [DPR n° 37/98](#), art. 6 e [D.M. del 04/05/1998](#), art. 5 per le **deroghe** ai parametri di "densità di affollamento"
- [D.M. del 26/08/1992](#), art. 5 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"
- [Testo Unico sulla sicurezza D.Lvo. n° 81 del 09/04/2008](#)

La stessa [Circolare](#) a pagina 16 anticipa i contenuti dell'art. 5 comma 2 dell'[emanando Regolamento sulla riorganizzazione della rete scolastica](#) raccomandando "la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di **limitare**, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni".

POSTI DI SOSTEGNO

Quanto ai posti di sostegno la [Circolare](#) rinvia alla Tabella E colonna C allegata al D.I. che trasmette precisando che per l'a.s. 2009-2010 i posti di sostegno tra organico di diritto e organico di fatto saranno pari a quelle dell'anno precedente, e cioè 90.469, e comunque con un **rapporto medio nazionale non superiore ad un insegnante ogni 2 alunni certificati**.

Dal momento che la normativa impone ai Dirigenti Scolastici Regionali e delle singole scuole di rispettare l'organico trasmesso dal Ministero in allegato al D.I., la [Circolare](#) richiama a pag. 16 la norma relativa alla "**responsabilità dirigenziale**", secondo cui essi sono direttamente e personalmente responsabili di eventuali aggravii di spese per il mancato rispetto dei principi contenuti nel D.I. trasmesso e delle tabelle ad esso allegate.

OSSERVAZIONI

La [Circolare](#) merita molta attenzione poiché indica alcune garanzie per il diritto allo studio degli alunni con disabilità (ore di sostegno, anche aggiuntive; 20 alunni, di regola, come numero massimo per classe).

Però il riferimento conclusivo alla responsabilità contabile dirigenziale, che può comportare anche l'esonero dall'incarico dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi di non aumento della spesa pubblica, può creare dei problemi per gli alunni con disabilità.

Infatti il numero massimo di alunni per classe non ha un valore assoluto, ma "di regola" e quindi derogabile. Inoltre la circolare raccomanda che tale numero non venga superato solo in presenza di alunni certificati con grave disabilità.

Infine l'[emanando Regolamento](#) all'art. 5 comma 2 non fissa, come faceva il [D.M. n° 141/99](#), il numero massimo di alunni con disabilità presenti nella stessa classe.

Ove non intervengano chiarimenti più volte richiesti dalle Associazioni, soprattutto su quest'ultimo punto, è da ritenere che per evitare sovraffollamento delle classi le Associazioni e le famiglie possano **appellarsi alle norme sui limiti di "densità di affollamento"** previsti dalle norme sulla sicurezza sopra citate e richiamate dalla stessa Circolare. Ciò significa che in casi di sovraffollamento rispetto al tetto massimo di 20 alunni per classe e comunque **al numero dei mq rapportato al numero degli alunni** di cui sopra, le famiglie potrebbero ricorrere in tribunale con provvedimento di urgenza per ottenere la riduzione del numero di alunni per motivi di sicurezza.

08-06-2009

Salvatore Nocera

Responsabile dell' Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it